

Disciplina della pesca sportiva in Italia

Inviato da OnlySub
Saturday 14 June 2008
Ultimo aggiornamento Saturday 14 June 2008

Disciplina della pesca sportiva in Italia

Legge n.963 del 14 Luglio 1965 n. 963

art. 18 - La pesca subacquea con fucile o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni 16. Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservare nella* detenzione e l'uso del fucile subacqueo e attrezzi similari.

DPR 2/10/1968. n. 1639

Regolamento per l'esecuzione della Legge 14/7/65 N. 963 Concernente la disciplina della pesca marittima: Titolo 3 Cap 3. sez. 3: Della Pesca Subacquea: art. 128, 129, 130, 131 (come modificati dal DPR 18/3/83 n. 219 e dalla Legge 25 / 8/1988 n. 381)

art. 128 Pesca subacquea Professionale.

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di coralli e molluschi.

art. 128 bis Pesca sportiva

La pesca sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo non può raccogliere coralli o molluschi. Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei. E" consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione. fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea

art. 129. Limitazioni

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a 500 Mt. dalla spiaggia frequentata dai bagnanti:
- a distanza inferiore a 100 Mt. dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta:
- a distanza inferiore a 100 Mt. dalle navi ancorate fuori dai porti:

- in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi determinate dal Capo del Compartimento marittimo:
- dal tramonto al sorgere del sole:

Art, 130 Segnalazioni

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non Inferiore ai 300 metri: se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare dentro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

art 1.31 Limitazioni di uso de! fucile subacqueo

É vietato tenere il fucile in posizione di armamento se non in immersione

DM Marina Mercantile del 1/6/1987 n. 249

Norme per la pesca subacquea professionale e per la salva guardia e la sicurezza dei pescatori subacquei

- La pesca subacquea professionale è consentita solamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei.

- La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

- Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, mollusco e crostacei.

- Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente e per ogni singolo mezzo nautico, e una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza: in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso un a cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.